

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI INERENTI ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO, DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE 2 "RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA", COMPONENTE 2 "ENERGIA RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E MOBILITÀ SOSTENIBILE", INVESTIMENTO 3.5 "RICERCA E SVILUPPO SULL'IDROGENO", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU A VALERE SUL DECRETO DEL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA DEL 23.12.2021, ART. 1, COMMA 5, LETTERA A)

ACCORDO DI PARTENARIATO

PROGETTO "Celle A combustibili Innovative ad alta Potenza in Sistemi stazionari e di mobilità - CALIPSO"

tra

- 1) **Università degli Studi di Napoli Parthenope**, con sede legale in Napoli, Via Amm. F. Acton n. 38, C.A.P 80133, C.F. 80018240632, partita IVA n. 01877320638 ai fini del presente Accordo rappresentata da prof. Stefano Aversa, nato a Napoli il 28/04/1960, C.F. VRSSFN60D28F839S, munito dei necessari poteri di firma (di seguito denominato UniParth);
- 2) **Università degli Studi di Genova**, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, C.A.P 16126, C.F. e partita IVA n.: 00754150100 ai fini del presente Accordo rappresentata dal Prof. Federico Delfino, nato a Savona il 28.02.1972 C.F. DLFFRC72B28I480I munito dei necessari poteri di firma (di seguito denominato UNIGE);
- 3) **Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)**, con sede legale in Roma, Via Lungotevere Thaon di Revel n. 72 C.A.P 00196, C.F. e partita IVA n. 01320740580, ai fini del presente Accordo rappresentata dal dott. Giorgio Graditi, nato a Palermo il 26/12/1968, C.F. GRD GRG 68T26 G273I, munito dei necessari poteri di firma (di seguito denominato ENEA);
- 4) **ARCO FC s.r.l.**, con sede legale in MEDICINA (BO), Via Ercolana n. 670, C.A.P 40059, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al num. 03704981202, C.F. e partita IVA n. 03704981202, ai fini del presente Accordo rappresentata da Angelo D'Anzi, nato a Matera il 04/01/1967, C.F. DNZNGL67A04F052A, munito dei necessari poteri di firma (di seguito denominato ARCO);
- 5) **ECOSPRAY TECHNOLOGIES s.r.l.**, con sede legale in VOGHERA (PV), Via Ricotti n.5, C.A.P 27058, iscritta al Registro delle Imprese di XXX al num. 02116830189, C.F. e partita IVA n. 02116830189, ai fini del presente Accordo rappresentata dal dott. Maurizio Archetti, nato a Genova il 07/08/1963, C.F. RCHMRZ63M07D969U, munito dei necessari poteri di firma (di seguito denominato ECOSPRAY);

Di seguito congiuntamente le "Parti";

Premesso che:

- a) il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) ha emesso il Bando di gara per progetti di ricerca finanziati dall'Unione Europea NextGenerationEU a valere sul Decreto MiTE del 23.12.2021, Art. 1, Comma 5, Lettera A) di cui all'art. 10, comma 2, lettera b) del decreto 26 gennaio 2000,

così come previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, Investimento 3.5 “Ricerca e sviluppo sull’idrogeno” (nel seguito definito il “**Bando**”);

- b) il presente Accordo di partenariato (nel seguito definito “**Accordo**”) intende regolamentare diritti e obblighi delle Parti per l’esecuzione del Progetto di ricerca dal titolo “**Celle A combustibile Innovative ad alta Potenza in Sistemi stazionari e di mobilità - CALIPSO**” (di seguito il “**Progetto**”), in caso di finanziamento ai sensi del Bando;
- c) l’art. 4, comma 3, del Bando ha previsto, nel caso di proposte di progetto presentate congiuntamente da più Proponenti, l’obbligo di regolare i rapporti tra gli stessi Proponenti, ai fini della realizzazione del progetto, attraverso il ricorso allo strumento *contratto di rete*, o altre forme contrattuali di collaborazione quali, ad esempio, a titolo esemplificativo, il consorzio e l’accordo di partenariato, che deve configurare una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all’articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto ed in particolare deve prevedere:
1. la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;
 2. la definizione degli aspetti relativi alla proprietà, all’utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo;
 3. l’individuazione, nell’ambito dei soggetti di cui al comma 1 del Bando, del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il MiTE;
- d) in risposta al suddetto Bando, con il presente accordo le Parti intendono collaborare, per lo sviluppo di attività di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale nell’ambito del Progetto.

Tutto ciò premesso, le Parti, con il presente Accordo, pattuiscono quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO

In risposta a quanto previsto nel Bando di gara ed ai fini della presentazione della Domanda di Agevolazioni Finanziarie, le Parti con il presente Accordo intendono:

1. fissare i termini e le condizioni della loro collaborazione per le attività di Progetto;
2. disciplinare la suddivisione delle attività progettuali di competenza di ciascuna Parte, oltre che delle spese e dei costi di progetto a carico di ciascuna di esse;
3. definire gli aspetti relativi alla proprietà e al futuro utilizzo dei risultati del Progetto;
4. stabilire fin d’ora quale tra le Parti assumerà il compito di Capofila nei confronti del Ministero della Transizione Ecologica e degli Enti da questi demandati alla gestione del bando ed alle conseguenti erogazioni delle agevolazioni previste.

Art. 2 - IL SOGGETTO CAPOFILA

Il “Soggetto Capofila”, che agirà per tutti i rapporti con il Ministero della Transizione Ecologica e con il Soggetto Gestore è l’Università degli Studi di Napoli Parthenope – Dipartimento di Ingegneria.

In sede di perfezionamento della concessione di agevolazione per l'esecuzione del Progetto, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera b), punto 7 del Bando, le Parti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza al Soggetto Capofila, redatto con la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, affinché possa agire, a tutti gli effetti, in nome e per conto dei medesimi, rappresentare gli stessi nei confronti del MiTE, in tutti gli atti, i rapporti, documenti, pratiche ed operazioni per la presentazione delle Proposte, la realizzazione del Progetto e compiere tutto quanto necessario per il buon esito del mandato, in particolare:

1. coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dal Bando e dagli atti ad esso conseguenti e curare la trasmissione della stessa;
2. coordinare le attività di rendicontazione in capo a ciascun Partner e curarne la trasmissione al MiTE;
3. coordinare i flussi informativi verso il MiTE;
4. monitorare in itinere il rispetto degli impegni assunti da ciascun Partner e segnalare tempestivamente eventuali ritardi e/o inadempimenti e/o eventi che possano incidere sulla composizione del Partenariato e/o sulla realizzazione del Progetto;
5. coordinare e gestire l'invio di eventuali istanze da parte dei componenti del partenariato al MiTE (ad es: richiesta di proroga, quesiti o richieste di chiarimento);
6. proporre varianti di Progetto, previa acquisizione di formale parere delle altre Parti del presente Accordo.

Il Soggetto Capofila ha pertanto il ruolo di coordinatore del Progetto e di responsabile della sua attuazione, ferme restando le responsabilità individuali dei singoli assegnatari.

Art. 3 – RUOLO ED IMPEGNI DEI PARTNER

3.1 Le Parti si impegnano a svolgere ognuna, fornendo il più ampio quadro di collaborazione, le attività specificatamente risultanti nella Domanda di Agevolazioni Finanziarie e nel relativo Progetto, che costituiscono parte integrante del presente Accordo, anche se non materialmente allegati.

3.2 Ciascuna delle Parti eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale ed operativa, con personale responsabilità verso l'altra Parte, in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuna affidati.

3.3 Le Parti si impegnano a collaborare, coordinando le rispettive attività e prestazioni al fine di dare esatta esecuzione al Progetto ed in particolare si impegnano a rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa alla sua attuazione.

3.4 In particolare le Parti dichiarano che le attività dalle stesse svolte verranno suddivise in un Piano di lavoro strutturato in Work Package e Linee di Attività secondo lo schema che sarà presentato nella Proposta di progetto ed eventualmente modificato in fase di istruttoria.

Art. 4 – DURATA

Il presente Accordo entra in vigore dalla sua sottoscrizione sino alla data di conclusione del Progetto, fermo restando che s'intenderà automaticamente risolto, senza bisogno di formalità o adempimento alcuno, nei seguenti casi:

1. qualora, all'esito della procedura di selezione, il finanziamento richiesto non venisse accordato;

2. in caso di concessione del finanziamento alle Parti, allorquando si siano concluse tutte le attività del Progetto e conseguentemente liquidati i rapporti economici tra le Parti e/o il Ministero della Transizione Ecologica;
3. per il verificarsi di una delle cause di decadenza dell'agevolazione.

Art. 5 – COSTI DEL PROGETTO

4.1 Coerentemente con quanto indicato nella Domanda di Agevolazioni Finanziarie, in caso di ammissione a finanziamento, le Parti si impegnano a sostenere le quote di Progetto ammesse alle agevolazioni.

Art. 6 – RESPONSABILI SCIENTIFICI

5.1 Responsabili Scientifici designati dalle Parti per la gestione del presente Accordo sono:

- per **UniParth**: prof. Elio Jannelli;
- per **UniGe**: prof.ssa Barbara Bosio;
- per **ENEA**: ing. Massimiliano Della Pietra;
- per **ARCO**: dott. Angelo D'Anzi;
- per **ECOSPRAY**: dott. Maurizio Archetti.

5.2 La gestione del Progetto viene effettuata di concerto tra i Responsabili Scientifici, di cui al comma precedente, secondo le modalità stabilite dall'Art. 3 del presente Accordo.

Art. 7 – DIRITTI DI ACCESSO ALLE CONOSCENZE PREESISTENTI

Le Parti definiranno di comune accordo quali conoscenze tecniche preesistenti e diritti di proprietà intellettuale, detenuti da ciascuna di esse (background), siano necessari allo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo. A tal fine, ciascuna parte riconoscerà all'altra un diritto di uso gratuito di tali conoscenze per la durata e per lo scopo del presente Accordo.

Alla scadenza o alla risoluzione dell'Accordo il diritto di accesso al background decadrà di diritto.

Art. 8. PROPRIETA' DEI RISULTATI E SUA PROTEZIONE

Fermo restando che ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente, nell'ipotesi in cui lo svolgimento congiunto di ricerche di comune interesse porti a risultati suscettibili di protezione ai sensi delle leggi sulla Proprietà Industriale/Intellettuale, il regime dei risultati sarà quello della comproprietà in pari quota, salvo si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di un'accertata diversità dell'importanza del contributo prestato da ciascuna Parte al conseguimento del risultato inventivo.

Le Parti potranno stabilire in un successivo accordo le clausole specifiche relative alle modalità di protezione, di ripartizione degli oneri, gli usi consentiti e le regole per la difesa dei diritti di proprietà industriale.

Art. 9. DIVULGAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili, ciascuna Parte potrà pubblicare e/o rendere noti i risultati delle attività, solo previa autorizzazione scritta delle altre Parti, che potrà essere negata

solo per ragionevoli motivi legati a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati.

In ipotesi di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo delle altre Parti.

Se tali pubblicazioni contengono dati e informazioni resi noti da una Parte all'altra confidenzialmente, ciascuna Parte dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta all'altra Parte.

Art. 10 - RISERVATEZZA

9.1 Tutte le informazioni scritte o orali di carattere confidenziale e/o riservato relative, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a dati, informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, in qualsiasi supporto contenute (“Informazioni”), direttamente o indirettamente collegate al Progetto, fornite da una Parte all'altra, sono e restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite e dovranno essere considerate riservate. Ciascuna Parte si impegna per sé e per il proprio personale a:

- non far uso delle “Informazioni” per scopi diversi da quelli previsti dal Progetto;
- non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le “Informazioni”, se non previo consenso della Parte che ne sia proprietaria;
- restituire immediatamente le “Informazioni” alla Parte che ne sia proprietaria, su richiesta della medesima, alla scadenza e in caso di risoluzione per qualsiasi motivo del presente Accordo;
- conservare con la massima cura e riservatezza tutte le “Informazioni”, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività di Progetto. Tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle “Informazioni” e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza qui previsti; astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le “Informazioni”, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini del Progetto.

9.2 L'impegno di riservatezza, di cui alle clausole che precedono, sarà per le Parti vincolante, sia durante l'esecuzione che al termine del Progetto, per ulteriori 4 (quattro) anni.

9.3 Le Parti sono responsabili del danno che potesse derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo, a meno che provino che tale trasgressione si è verificata nonostante l'uso da parte degli stessi della migliore diligenza in rapporto alle circostanze.

9.4 Gli obblighi di cui sopra non si applicano alle Informazioni se:

- erano già in possesso della Parte ricevente;
- erano già state oggetto di pubblicazione o erano comunque divenute di pubblica conoscenza prima della trasmissione;
- sono state sviluppate dalla Parte ricevente indipendentemente dal Progetto;
- ne sia stata approvata la pubblicazione dalle Parti.

Art. 11 – FORO COMPETENTE

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Resta inteso che qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Accordo, e/o comunque allo stesso connessa, e che non potrà essere risolta amichevolmente tra le parti, sarà di competenza del Tribunale di Roma.

Napoli, li 04.05.2022

Proponente (capofila)

Università degli Studi di Napoli Parthenope

Il Direttore del Dipartimento di Ingegneria

Prof. Stefano Aversa

Proponente **Università degli Studi di Genova**

Il Legale Rappresentante

Prof. Federico Delfino

Proponente **ENEA**

Il Direttore del Dipartimento di Tecnologie
Energetiche e Fonti Rinnovabili

Dott. Giorgio Graditi

Proponente **ARCO FC s.r.l.**

Il Legale Rappresentante

Dott. Angelo D'anzi

Proponente **ECOSPRAY TECHNOLOGIES s.r.l.**

Il Legale Rappresentante

dott. Maurizio Archetti

Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.